

REGOLAMENTO STUDENTI UDITORI

Art. 1

La scuola, in via eccezionale, e previa valutazione dei casi, dà la possibilità di iscrizione come studenti uditori ai corsi e per tutte le classi dell'istituto per coloro che siano in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione alla scuola stessa o siano in possesso di un titolo di studio idoneo.

Per essere ammessi come uditori è necessario essersi ritirati dalla scuola frequentata in precedenza nei modi e nei tempi previsti dalla vigente normativa.

Il consiglio di classe delibera l'ammissione dello studente alla frequenza della classe richiesta in qualità di uditore. È indispensabile tale deliberazione.

Lo studente uditore può essere ammesso anche nel corso dell'anno.

L'uditore sarà quindi ammesso agli esami di idoneità che si svolgono una volta l'anno, generalmente nel mese di settembre.

Art.2

Lo studente uditore ha la facoltà di assistere alle lezioni impartite all'interno della classe a cui viene assegnato, senza che ciò pregiudichi la regolare attività didattica riferita agli allievi regolarmente iscritti.

Ha inoltre facoltà di sostenere prove di verifica ma non sarà soggetto a valutazione né in corso d'anno né a fine anno scolastico.

Art.3

Lo studente uditore è obbligato a rispettare le prescrizioni sancite nel Regolamento d'istituto e le istruzioni impartite dal docente della classe durante le lezioni.

In caso di annotazione disciplinare, il consiglio di classe potrà valutare la sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni; in caso di recidiva sarà deliberata la definitiva esclusione dalle lezioni.

Gli studenti uditori sono tenuti comunque al versamento del contributo di istituto relativo all'indirizzo di studi e alla classe in cui sono stati ammessi che non è, quindi, a ritenersi più volontario.

Ai frequentanti come uditori è fatto obbligo di dotarsi di polizza assicurativa. **Art.4**

L'uditore deve presenziare alle lezioni per l'intero arco della giornata, secondo l'orario di lezione a secondo gli accordi presi col consiglio di classe tranne che per documentabili esperienze di lavoro o di salute.

Il docente annoterà su registro di classe l'assenza giornaliera dell'uditore e l'entrata e l'uscita della stessa se non coincidenti con l'inizio e il termine delle lezioni. Non è richiesta la giustificazione di assenze o ritardi se maggiorenne, se minorenni è richiesta la giustificazione da parte di uno dei genitori a da chi ne fa le veci che ha firmato la domanda di ammissione come uditore.

Art. 5

Non è ammesso agli studenti uditori partecipare alle gite didattiche e ai viaggi di istruzione salvo diversa decisione del Consiglio di classe.

